



San Marino, 29 novembre 2021/1721 d.f.R
Prot. n. 127328/2021/ss

Spett.le
**Segreteria di Stato per gli Affari
Interni**

Sede

Oggetto

Parere su Istanza d'Arengo n. 9 del 3 ottobre 2021

Facendo seguito alla richiesta di cui all'oggetto, trasmessa in data 15 novembre u.s., Prot. N. 120174/sf si partecipa quanto segue.

La dimostrazione del forte radicamento della sensibilità e dell'impegno della Repubblica di San Marino nella tutela della dignità umana e nella promozione di condizioni di vita inclusive nei confronti delle persone con disabilità, risiede nella variegata produzione di atti normativi sul punto e risulta confermata attraverso la ratifica con Decreto Consiliare 4 febbraio 2008 n. 19 della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili, adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 13 dicembre 2006, e del relativo Protocollo facoltativo, e la successiva approvazione della "Legge quadro per l'assistenza, l'inclusione sociale e i diritti delle persone con disabilità" (Legge 10 marzo 2015 n.28), che contiene gli strumenti attuativi della Convenzione medesima.

La legge quadro, peraltro, ha previsto anche l'istituzione di un apposito organismo di nomina consiliare, la Commissione Sammarinese per l'attuazione della Convenzione Onu sui Diritti delle persone con disabilità (nominato nelle sedute del Consiglio Grande e Generale del 14 settembre 2021 e del 25 ottobre 2021) con funzioni di promozione, tutela e monitoraggio della Convenzione; tale organismo potrebbe essere utilmente coinvolto in un eventuale piano di attuazione dell'istanza d'Arengo in oggetto, anche alla luce della sua composizione, che deve includere almeno un membro con competenze giuridiche.

Fatte le superiori premesse, si rappresenta che la Convenzione ONU ha rivoluzionato la definizione di persone con disabilità, proponendo una prospettiva in stretta correlazione con l'ambiente e le condizioni di vita: "per persone con disabilità si intendono coloro che presentano durature menomazioni fisiche, mentali, intellettuali o sensoriali che in interazione con barriere di diversa natura possono ostacolare la loro piena ed effettiva partecipazione nella società su base di uguaglianza con gli altri".

Di conseguenza, la disabilità di per sé non è un handicap e non può essere considerata un suo sinonimo: lo diventa quando incontra ostacoli e barriere che impediscono alla persona di

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via della Capannaccia, 13 - 47890 San Marino A4
T +378 (0549) 882 266 - F +378 (0549) 882 379 - info.avvocatura@pa.sm

11/11/2021/29-9

10



partecipare in condizioni di uguaglianza alla dimensione sociale.

Si ricava pertanto che il concetto di disabilità ha subito nel tempo una profonda revisione, dal punto di vista scientifico, culturale e sociale e ciò ha comportato un cambiamento di prospettiva nei confronti di una condizione umana che storicamente è stata definita con diverse formule, erroneamente considerate come termini equivalenti e sinonimici, anche nella produzione normativa sammarinese.

Si ritiene dunque pienamente condivisibile la proposta di adottare per il futuro, in tutti gli atti dello stato, la definizione "persona con disabilità" in piena attuazione della Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone disabili i cui principi, in forza della intervenuta ratifica, rivestono nel nostro ordinamento rango sovraordinato (l'articolo 1 della Legge 8 luglio 1974 n. 59 "Dichiarazione dei Diritti dei Cittadini e dei Principi Fondamentali dell'Ordinamento Sammarinese" e successive modifiche recita infatti "Gli accordi internazionali in tema di protezione delle libertà e dei diritti dell'uomo, regolarmente stipulati e resi esecutivi, prevalgono in caso di contrasto sulle norme interne").

Riflessioni diverse invece valgono per la proposta di intervenire sugli atti già in vigore, che si riferiscono alla "persona con disabilità" utilizzando termini quali, a titolo meramente esemplificativo, "portatore di handicap", "persona diversamente abile", "portatore di deficit", "persona affetta da menomazione" ecc..

L'adozione di una norma generale che disponga la "sostituzione" di ogni diversa formula contenuta negli atti già vigenti con quella di "persona con disabilità" potrebbe presentare difficoltà applicative, posto che risulta difficile appurare in quale accezione le diverse definizioni sono state utilizzate dal legislatore. Si correrebbe, cioè, il rischio di ritenere - o meno - che un atto si riferisca alle "persone con disabilità", quando invece il legislatore intendeva rivolgersi ad una diversa categoria di persone (ad esempio agli "invalidi", termine giuridicamente riferibile a soggetti le cui menomazioni rilevano solo relativamente alla loro capacità lavorativa).

Rimanendo a disposizione, l'occasione è gradita per porgere deferenti ossequi.

Dott.ssa Marina Marfori

MARFORI/
MARINA/2019130649A
96 Data: 2021.11.29
14:57:20 +01'00'

Dott.ssa Sabrina Sarti

SARTI/
SABRINA/201
9130649A115 Firmato digitalmente da
SARTI/
SABRINA/2019130649A115
Data: 2021.11.29 14:53:48
+01'00'

IL DIRIGENTE

Avv. Sabrina Bernardi

Firmato digitalmente da: Sabrina Bernardi
Organizzazione: PARSM/01
Data: 29/11/2021 15:25:52

REPUBBLICA DI SAN MARINO

Via della Capannaccia, 13 - 47890 San Marino A4
T +378 (0549) 882 266 - F +378 (0549) 882 379 - info.avvocatura@pa.sm